

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 1995, n. 20 [\(1\)](#)

ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

(1) Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado hanno propri organi che concorrono, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, alla gestione dell'offerta formativa.

CAPO I

Gli organi a livello di circolo e di istituto e le loro attribuzioni

Articolo 2

(Organi collegiali)

(1) Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono istituiti i seguenti organi collegiali:

- a) il consiglio di classe;
- b) il collegio dei docenti;
- c) il comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- d) il consiglio di circolo o di istituto;
- e) il comitato dei genitori;
- f) il comitato degli studenti, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

Articolo 3

(Consiglio di classe)

(1) Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio di classe delle classi a funzionamento serale è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal direttore didattico o preside o da un insegnante della classe da lui delegato. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.

(2) Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica nonché di iniziative assistenziali, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. In occasione della presentazione e discussione del progetto educativo della scuola, per la programmazione e preparazione di progetti particolari per la classe e nei casi previsti dall'ordinamento del circolo o dell'istituto, alle sedute del consiglio di classe sono invitati tutti i genitori. Nella scuola secondaria di secondo grado sono altresì invitati tutti gli studenti.

(3) Con la sola presenza dei docenti e del direttore didattico o preside ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, gli assistenti e gli educatori per alunni portatori di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni.

(4) I consigli di classe di classi parallele o di sezione, dello stesso plesso o della sede o sezione staccata, possono essere convocati in seduta comune.

Articolo 4

(Collegio dei docenti)

(1) Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal direttore didattico o preside. Fanno altresì parte del

collegio gli insegnanti tecnico- pratici e gli insegnanti di arte applicata.

(2) Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di circolo o di istituto, il presidente del comitato dei genitori ed il presidente del comitato degli studenti.

(3) Il collegio dei docenti:

a) nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;

b) sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica;

c) delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo (2) ed alla scelta dei sussidi didattici;

f) programma e delibera nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;

g) elegge i tre docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside sulla base di criteri formulati con regolamento di esecuzione;

h) valuta, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa del consiglio di classe, sentiti preventivamente gli specialisti che operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti socio - psicopedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i genitori o i rappresentanti legali degli interessati;

i) esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato degli studenti e prende posizione in merito.

(4) I docenti collaboratori di cui al comma 3, lettera g), di norma vengono eletti annualmente. Nei circoli didattici in caso di vacanza del posto del direttore l'elezione si riferisce a tre anni scolastici consecutivi. Uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di sua assenza o impedimento. Il direttore didattico o preside, sentito il collegio dei docenti, può integrare l'area della collaborazione, della quale possono essere chiamati a far parte il segretario scolastico e i responsabili delle articolazioni interne del collegio dei docenti di cui al comma 5. Fanno comunque parte dello staff dei collaboratori i docenti fiduciari dei singoli plessi, rispettivamente delle sezioni staccate.

(5) I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.

Articolo 5

(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti)

(1) Il comitato, sentita la relazione del direttore didattico o preside, valuta il servizio prestato dai docenti durante il periodo di prova. Inoltre procede ad una valutazione del servizio ogni volta che il docente interessato lo richieda.

(2) Il comitato dura in carica tre anni. È composto da tre docenti quali membri effettivi e da tre quali membri supplenti. Il comitato è presieduto dal direttore didattico o preside.

(3) I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

Articolo 6

(Consiglio di circolo o di istituto)

(1) Il consiglio di circolo o di istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o preside ed il capo dei servizi di segreteria, il quale ha anche la funzione di rappresentare

gli interessi del personale amministrativo della scuola.

(2) Con delibera del consiglio di circolo o di istituto possono essere cooptati fino ad un massimo di due membri esterni con particolari competenze tecnico - professionali o in grado di favorire i contatti tra la scuola ed il mondo del lavoro.

(3) Il Presidente del consiglio di circolo o di istituto viene eletto tra i rappresentanti dei genitori.

(4) Nelle scuole in lingua italiana e nelle scuole in lingua tedesca, fra i sei seggi del personale insegnante un posto è riservato al rappresentante degli insegnanti di seconda lingua.

(5) Nelle scuole secondarie delle località ladine, fra i sei posti previsti per il personale docente, due sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca e due a docenti di materie in lingua italiana; un posto spetta ad un docente di ladino ed il posto rimanente al docente che ha conseguito il maggior numero di voti.

(6) Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni, come previsti dal comma 1, sono ridotti a tre e del consiglio fanno parte altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

(7) Nel consiglio di istituto di istituzioni scolastiche comprensive di più ordini o tipi di scuola dev'essere garantita una rappresentanza a ciascun ordine o tipo di scuola presente nell'istituzione.

(8) Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio - psico - pedagogici, medici e di orientamento.

(9) Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente e di due genitori. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il direttore didattico o preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituzione scolastica, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è ridotta ad una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante degli studenti.

(10) Alle sedute della giunta esecutiva possono essere invitati anche i membri eventualmente cooptati ai sensi del comma 2.

(11) Il consiglio di circolo o di istituto e la sua giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

(12) Gli studenti minorenni membri del consiglio d'istituto o della sua giunta esecutiva non hanno voto deliberativo in merito al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché all'impiego dei mezzi finanziari.

Articolo 7

(Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto)

(1) Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

(2) Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti nonché dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare:

d) detta i criteri generali per l'elaborazione e l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica ed approva il progetto educativo proposto dal collegio dei docenti;

b) determina criteri e modalità per l'utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituzione scolastica;

c) definisce, sentito il parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio - economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento e suddividendolo su sei o cinque giorni di lezione; definisce inoltre il piano organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche;

d) fissa le direttive per il programma annuale del comitato dei genitori e degli studenti, delibera, su suggerimento degli stessi e in base alle disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte da tali organi.

e) approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei

criteri generali emanati con decreto del Presidente della giunta provinciale. (3)

(3) Spetta altresì al consiglio di istituto la determinazione dei contributi a carico degli alunni.

Articolo 8

(Attribuzioni della giunta esecutiva)

(1) La giunta esecutiva assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al bilancio preventivo approvato dal consiglio di circolo o di istituto, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza dell'istituzione scolastica. Nello svolgimento di questi compiti la giunta esecutiva osserva i criteri e le modalità determinati dal consiglio di circolo o di istituto in base all'articolo 7, comma 2, lettera b).

(2) Fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, la giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

(3) Il consiglio di circolo o di istituto può prevedere inoltre la delega di altri poteri alla giunta esecutiva. Nell'atto di delega il consiglio fissa i limiti e le direttive che la giunta esecutiva deve rispettare nell'adozione dei provvedimenti delegati.

(4) Non possono essere delegati alla giunta esecutiva:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) le variazioni di bilancio, salvo quelle relative a somme erogate esplicitamente per il perseguimento di determinate finalità;

c) i prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni di fondi. (4)

(5) La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente comma 4; tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva.

Articolo 9

(Comitato degli studenti)

(1) Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è istituito il comitato degli studenti. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe.

(2) Il comitato degli studenti può istituire sottogruppi per le singole sedi o sezioni staccate.

(3) Il comitato degli studenti formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica.

(4) Il comitato degli studenti elabora il proprio programma annuale e lo sottopone al consiglio di istituto per la relativa approvazione.

(5) Elegge nel suo seno il presidente e il rappresentante della scuola nel comitato provinciale degli studenti. Esso concorre all'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e il rappresentante nel comitato provinciale degli studenti, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato degli studenti. (5)

Articolo 10

(Comitato dei genitori)

(1) In ciascuna istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori. Il comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.

(2) Il comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni staccate, gradi o tipi di scuola.

(3) Il comitato dei genitori formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica. Formula proposte in merito alla collaborazione scuola - genitori e all'aggiornamento dei genitori e ha la facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte

all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di circolo o di istituto; il comitato elabora inoltre il proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in merito e provvede al finanziamento.

(4) Elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori e concorre nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto.

(5) I rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto nonché il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato dei genitori; essi decadono da tali organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola. (6)

CAPO II

Norme comuni per gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica

Articolo 11

(Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali)

(1) L'elettorato per le singole rappresentanze negli organi collegiali spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Articolo 12

(Elezioni)

(1) I consigli di circolo e di istituto determinano il ricorso al sistema delle elezioni in forma diretta o indiretta per l'elezione dei genitori e degli alunni nel consiglio stesso, nonché le modalità di svolgimento di tutte le elezioni degli organi collegiali di cui alla presente legge. (7)

(2) Ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due membri; se i rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti preferenziali.

(3) Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti i candidati di maggiore età.

(4) Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di ottobre dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dal direttore didattico o preside, il quale ne cura il regolare svolgimento.

Articolo 13

(Nomina dei membri degli organi collegiali)

(1) I membri degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto sono proclamati eletti e nominati con provvedimento del direttore didattico o preside.

Articolo 14

(Pubblicità)

(1) Nel regolamento interno dell'istituzione scolastica sono determinate le modalità per la pubblicità delle sedute o partecipazione ad esse di persone estranee agli organi collegiali.

(2) Gli atti degli organi collegiali sono accessibili a tutte le componenti della comunità scolastica, salvo quelli concernenti singole persone.

Articolo 15

(Autonomia finanziaria) (8)

(8) Nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, la Provincia assegna ai circoli didattici e agli studi di istruzione secondaria i fondi necessari per il funzionamento didattico - amministrativo, per singoli provvedimenti nell'ambito dell'assistenza scolastica, per l'aggiornamento del personale della scuola,

per i programmi di lavoro e le iniziative del comitato dei genitori e e del comitato degli studenti, per l'aggiornamento dei genitori nonché per ogni altra iniziativa volta a qualificare l'attività della scuola.

(11) La Provincia può concedere contributi per le finalità di cui al comma 8 anche a favore di altre istituzioni scolastiche esistenti in Alto Adige, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Articolo 16

(Autonomia amministrativa) (9)

Articolo 17

(Vigilanza)

(1) Il sovrintendente ovvero l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. In caso di violazione delle norme vigenti, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminarne le cause. Nella vigilanza è compreso il potere di procedere all'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati dagli organi collegiali della scuola.

(2) In caso di persistenti e gravi violazioni delle norme vigenti o di mancato funzionamento dei consigli di circolo o di istituto, il sovrintendente ovvero l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale, dispone lo scioglimento del consiglio.

(3) In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decide il sovrintendente ovvero l'intendente competente.

Articolo 18

(Decadenza)

(1) I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Articolo 19

(Surroga dei membri cessati)

(1) Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede ad elezioni suppletive, da effettuarsi per le categorie degli studenti e dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, con il sistema elettorale indiretto. (10)

(2) In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

(3) In seguito alla scadenza della durata in carica degli organi collegiali, questi sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il 15 novembre del relativo anno. (11)

Articolo 20

(Funzionamento degli organi collegiali)

(1) Per il funzionamento degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. (12)

Articolo 21

(Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali)

(1) La partecipazione agli organi collegiali è gratuita.

(2) Ai componenti del consiglio di circolo o di istituto e della sua giunta esecutiva nonché ai membri dei comitati provinciali, che risiedono in località diversa da quella in cui si riuniscono gli organi collegiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura ed alle condizioni vigenti per

i dipendenti provinciali. Ai componenti del collegio dei docenti spetta il rimborso delle spese di viaggio per i viaggi tra la sede di servizio ed il luogo delle riunioni.

CAPO III

Assemblee degli studenti e dei genitori

Articolo 22

(Assemblee degli studenti)

(1) Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile degli studenti e delle studentesse.

(2) Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

(3) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di sede o di sezione staccata.

(4) Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente dodici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. La durata di queste riunioni è limitata a tre ore di lezione. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il consiglio di istituto può autorizzare l'effettuazione di ulteriori assemblee di istituto durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. (13)

(5) All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al capo d'istituto o un suo delegato, gli insegnanti della classe o dell'istituto.

Articolo 23

(Assemblee dei genitori)

(1) I genitori degli alunni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità stabilite dal consiglio di circolo o di istituto.

CAPO IV

Diritti e doveri degli alunni

Articolo 24

(Statuto degli studenti)

(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentiti i comitati provinciali dei genitori e degli studenti nonché il consiglio scolastico provinciale, approva lo statuto degli studenti, con indicazione dei relativi diritti e doveri.

Articolo 24 bis (14)

(Accesso alla scuola secondaria superiore)

(1) Contro gli atti amministrativi adottati dai competenti organi scolastici in materia di accesso alle classi della scuola secondaria superiore da parte degli allievi che hanno frequentato con profitto un corso di formazione professionale nazionale o estero, o da parte degli alunni provenienti da altre scuole, nazionali o estere, è ammesso ricorso in unica istanza rispettivamente al Sovrintendente o Intendente scolastico competente ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Articolo 25

(Sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni)

(1) Le sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni hanno valore pedagogico. E' quindi compito

della scuola valutare le cause dei comportamenti scorretti degli alunni. A tal fine, prima dell'adozione di qualunque provvedimento disciplinare, deve essere sentito l'alunno interessato.

(2) Agli alunni possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti di cui all'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. E' vietata qualsiasi altra forma di sanzione.

(3) Le ammonizioni sono inflitte dall'insegnante o dal direttore didattico o preside. Le esclusioni temporanee dall'insegnamento sono inflitte dal consiglio di classe. Tutte le altre sanzioni sono inflitte dalla giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto su proposta del consiglio di classe. In casi di particolare gravità ed urgenza, il direttore didattico o preside può disporre l'immediata esclusione dalle lezioni per un massimo di cinque giorni consecutivi.

(4) Le deliberazioni degli organi collegiali concernenti sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione per più di cinque giorni vengono assunte dopo aver sentito le giustificazioni anche di uno dei genitori interessati.

(5) Contro i provvedimenti del consiglio di classe e della giunta esecutiva riguardanti sanzioni disciplinari, i genitori dell'alunno o chi ne fa le veci o, in mancanza, l'alunno stesso se maggiorenne, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione possono presentare ricorso al sovrintendente ovvero all'intendente scolastico competente, che decide in via definitiva.

CAPO V

Consulte provinciali degli studenti e dei genitori

Articolo 26

(Consulte provinciali degli studenti e dei genitori) (15)

(1) Per la scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine vengono istituiti una consulta provinciale dei genitori e una consulta provinciale degli studenti.

(2) Della consulta provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore.

(3) Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado due studenti. (15 bis)

(4) Compito delle consulte di cui al comma 1 è quello di formulare proposte ritenute utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola. Le proposte vanno inoltrate, tenendo conto delle competenze, agli enti locali o agli uffici dell'amministrazione provinciale. Ciascuna consulta provinciale potrà articolarsi in sottoconsulte. Le consulte e le sottoconsulte eleggono nel loro interno un presidente coordinatore.

(5) Le consulte durano permanentemente; i membri delle consulte durano in carica tre anni a decorrere dalla data della loro nomina e vengono nominati con decreto del sovrintendente ovvero dell'intendente scolastico competente.

(6) Le consulte si riuniscono almeno una volta all'anno e in qualsiasi caso ogni qual volta almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta proponendo i punti da mettere all'ordine del giorno. Inoltre possono essere convocati dal competente assessore provinciale per la scuola e la cultura e dal sovrintendente o intendente scolastico competente.

(7) In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri.

(8) Della consulta provinciale dei genitori fa altresì parte per ciascun circolo didattico di scuola materna un genitore designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo.

(9) All'istituzione scolastica alla quale appartiene il presidente della consulta provinciale degli studenti e il presidente della consulta provinciale dei genitori sono assegnati i fondi per il funzionamento della rispettiva consulta provinciale. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e i relativi fondi sono amministrati nel rispetto delle istruzioni amministrativo-contabili vigenti per le scuole.

Articolo 26 bis

(Scuole legalmente riconosciute)

(1) Anche le scuole legalmente riconosciute costituiscono il consiglio di classe e il collegio dei docenti e, in quanto compatibili, si applicano le relative disposizioni.

(2) Qualora nelle scuole legalmente riconosciute siano costituiti il comitato dei genitori e, ove previsto, quello degli studenti, le stesse scuole hanno diritto ad essere rappresentate in seno ai comitati provinciali di cui all'articolo 26.

(3) Per le scuole legalmente riconosciute trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi III, IV e V. [\(16\)](#)

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Articolo 27

(Norma transitoria)

(1) I consigli di circolo o di istituto e le giunte esecutive funzionanti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino allo scadere naturale del loro mandato triennale.

(2) La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto da rinnovare nell'anno scolastico 1995/96, nonché quella del consiglio scolastico provinciale attualmente in carica è prorogata fino alla fine dell'anno scolastico 1995/96. [\(17\)](#)

Articolo 28

(Abrogazioni)

(1) È abrogata la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, concernente "Organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano", modificata dalle leggi provinciali 24 maggio 1976, n. 15, 12 dicembre 1978, n. 59 e 6 dicembre 1979, n. 18. È altresì abrogata ogni ulteriore disposizione in contrasto con la presente legge.

(1) Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51

(2) vedi il D.P.G.P. 22 aprile 1977, n. 17, relativo ai Criteri per l'adozione dei libri di testo.

(3) La lettera e) è stata aggiunta dall'articolo 9, comma 1, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24

(4) le lettere b)/ c) del comma 4 dell'articolo 8 sono state abrogate dall'articolo 26, comma 1 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7

(5) Il comma 5 è stato sostituito dall'articolo 9, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24

(6) Il comma 5 è stato sostituito dall'articolo 9, comma 3, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24

(7) Il comma 1 è stato sostituito dall'articolo 9, comma 4, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24

(8) con esclusione dei commi 8 e 11, articolo abrogato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. La materia è disciplinata dall'articolo 12 della predetta legge provinciale relativa all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

(9) articolo abrogato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. La materia è disciplinata dall'articolo 11 della predetta legge provinciale relativa all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

(10) Il comma 1 è stato sostituito dall'articolo 9, comma 5, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24

(11) il comma 3 è stato aggiunto dall'articolo 9, comma 6, della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24

(12) Estratto dalla **legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17**

CAPO VII

Ordinamento degli organi collegiali provinciali

Articolo 30

(Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)

(1) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:

- a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
- b) quando si tratta d' interesse proprio, o d' interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;
- c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;
- d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell' affare in trattazione;
- e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
- f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un' associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

(2) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell' organo collegiale può richiedere al presidente dell' organo l' autorizzazione ad astenersi.

(3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l' obbligo di allontanarsi dalla sala dell' adunanza durante l' intera trattazione dell' affare.

(4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell' organo collegiale.

(5) I componenti dell' organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l' adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.

(7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell' organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

Articolo 31

(Costituzione degli organi collegiali)

(1) Salvo che non sia diversamente disposto da norma di legge, se entro quaranta giorni dalla richiesta non perviene la designazione di componenti di organi collegiali provinciali, o di aziende o enti dipendenti dalla Provincia, l' organo stesso è validamente costituito, prescindendo dai componenti dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti e non si tratti di organi collegiali perfetti.

(2) Qualora la nomina degli organi collegiali di cui al comma 1 compete alla Giunta o ad altro organo provinciale, essi possono sostituirsi all' ente o organo designante, se entro quaranta giorni dalla richiesta non pervenga la designazione di componenti degli organi stessi. In tal caso la nomina viene fatta nel rispetto degli interessi rappresentati e tenuto conto delle eventuali designazioni pervenute, anche oltre il termine prescritto.

(3) Per ciascun componente effettivo di organo collegiale, previsto dalla vigente normativa, può essere nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie, interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al medesimo gruppo linguistico di quello effettivo, e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

(4) Al fine di assicurare il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella composizione degli organi collegiali istituiti con norma di legge, il titolare della direzione di struttura organizzativa provinciale, in quanto componente in tale veste di organi collegiali, può essere sostituito dal vicario o rispettivamente da altro funzionario di qualifica funzionale non inferiore alla settima, se appartenenti a gruppo linguistico diverso.

Articolo 32

(Funzionamento degli organi collegiali)

(1) Salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale o statuto, agli organi collegiali costituiti nell' ambito della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, si applicano le seguenti disposizioni.

(2) Le adunanze degli organi di cui al comma 1 non sono pubbliche. È in facoltà del presidente di far partecipare alle sedute esperti o impiegati, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull' argomento in trattazione; essi devono allontanarsi dall' aula al momento della discussione e della votazione.

(3) In caso di assenza o impedimento, il presidente dell' organo collegiale è sostituito dal vicepresidente o, in difetto, rispettivamente da altro componente dal medesimo designato, anche di volta in volta, o dal componente più anziano d'

età.

- (4) Per la validità dell' adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio.
- (5) Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall' aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- (6) Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
- (7) terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l' esito. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
- (8) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un organo collegiale deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell' ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati resi accessibili ai componenti del collegio.
- (9) Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del collegio, di sottoporre alla deliberazione dell' organo, seduta stante, affari non inseriti all' ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno i quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell' affare sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.
- (10) Alle adunanze assiste il segretario dell' organo collegiale che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal vicario, o rispettivamente dal componente del collegio più giovane d' età o da altro impiegato dell' amministrazione, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal presidente.
- (11) I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario dell' organo collegiale. I processi verbali delle sedute, redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente, non necessitano di ulteriore approvazione.
- (12) È in facoltà di ciascun componente del collegio di prendere visione del verbale delle sedute, di estrarne copia, e di richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal segretario, previa approvazione del presidente.
- (13) Gli organi collegiali perfetti, con funzioni decisorie, o consultive esponenziali di interessi diversi, sono validamente costituiti alla presenza di tutti i componenti, il cui giudizio o opinione devono essere valutati all' interno del collegio. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell' istituto dell' astensione dal voto.
- (14) È fatta salva la disciplina regolamentare sul funzionamento della Giunta provinciale.

(13) Omissis - comma abrogato dall' articolo n. 7, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 4

(14) L' articolo 24 bis è stato inserito dall' articolo 9, comma 7, della l.p. 12 dicembre 1996, n. 24 ed è stato abrogato dall' articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(15) testo così modificato dall' articolo 26, comma 3 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7

(15 bis) testo così modificato dall' articolo 24, comma 3 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9

(16) L' articolo 26 bis è stato inserito dall' articolo 9, comma 11, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24

(17) vedi l' articolo 4 della L.P. 6 novembre 1996, n. 22